

10 B. H. Legali - tr. f. d.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA	
- 8 MAR 2011	
1° DIPARTIMENTO	U.D.

STUDIO LEGALE
Avv. ANGELO RAFFA
 Via Cavalluccio, 28 - Tel./Fax 090.717474
 - 98122 MESSINA -
 Cod. Fisc. RFF NGL 61L04 D643T
 Partita IVA 01880060833
 studiolegaleraffa@virgilio.it

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

Atto di citazione

PANDOLFINO Federico nato a Biel(CH) il 12.1.1975 residente a Messina ed elett.te dom.to in questa Via Cavalluccio, n°28 presso e nello studio dell'Avv. Angelo Raffa che lo rappresenta e difende per procura a margine del presente atto, espone e chiede quanto segue:

a) L'istante in data 6.7.2009 l'istante si trovava alla guida del proprio mezzo Tg BM48021 e percorreva a Messina la Strada Provinciale 39 con direzione monte-mare, quando a causa della presenza di una profonda buca presente sul manto stradale vi finiva dentro. Sul posto interveniva la Polizia Municipale che effettuava i rilievi del caso

b) A causa dell'urto il mezzo del Pandolfino subiva danni per Euro 4500,00 come si evince dalla consulenza redatta dallo Studio Scisap.

c) Il Pandolfino che a causa dell'urto veniva proiettato sul suolo subiva lesioni e veniva soccorso per le cure del caso presso il Policlinico Universitario ove veniva giudicato guaribile in 10 giorni. Successivamente rimaneva in cura ed a tutt'oggi risulta guarito con postumi

d) il Pandolfino si sottoponeva ad una visita medico-legale presso il Dott. Fabrizio Perri il quale accertava una invalidità temporanea assoluta di giorni 7 e giorni 15 come danno lavorativo ed una invalidità temporanea parziale di gg 45 di cui 20 al 50% e 25 al 25%. Inoltre rilevava l'esistenza di un danno biologico permanente nella misura del 5%

Peraltro il danno sopra determinato, vista la gravità, dovrà essere considerato sotto l'aspetto biologico in tutte le fattispecie che lo stesso comprende e in quelle che vanno valutate separatamente. Pertanto va considerato preliminarmente sotto l'aspetto del danno esistenziale,

PROVINCIA REGIONALE
 DI MESSINA
 ENTRATA
 08/03/2011
 Protocollo n° 0009052111

PROCURA - Dichiara
 l'Avv. ANGELO RAFFA
 rappresentando ed assistendo
 nel presente giudizio, in
 ogni sua facoltà e negli
 eventuali giudizi esecutivi
 compreso il presente
 esecutivo ed eventuali
 opposizioni ed impugnazioni
 domicilio presso lo studio
 Messina Via Cavalluccio
 n° 28. Con ogni facoltà di
 legge comporta quote di
 transigenza con l'istituto
 di spiegare come
 il contraddittorio in
 tutti i casi e di presentarsi
 appello esecutivazione.

Federico Pandolfino

Federico Pandolfino

VERBA CA FIRMA

Do

922/02
 - 9 MAR. 2011

considerandosi come tale "qualsiasi menomazione delle qualità della vita della persona umana, in relazione a beni personali e ad interessi umani costituzionalmente protetti dagli ordinamenti vigenti" sotto l'aspetto **del danno esistenziale alla vita di relazione**, considerando lo stesso "quale pregiudizio a qualsiasi attività di relazione della persona umana, socialmente utile e che concorra allo sviluppo della persona umana ed al suo diritto di partecipazione politica, economica, sociale e culturale, sotto l'aspetto **del danno estetico** che non è altro che un danno all'integrità fisica, nel senso che la peggiora stabilmente, modificando le caratteristiche naturali e rendendo penosa psicologicamente l'immagine che ciascuno vorrebbe esternare verso gli altri, sotto l'aspetto **del danno alla vita sessuale o alla sfera procreativa**, che non è altro che un danno di ordine fisico, neurologico e psichico, sotto l'aspetto **della riduzione della capacità lavorativa generica**, vista in sé e non per l'effetto di un mancato guadagno (che potrebbe quindi anche non esservi nel caso concreto) ma che costituisce lesione di un generico modo di essere del soggetto che non comporta alcun rilievo sul piano della produzione del reddito e che quindi si sostanzia in una menomazione della salute intesa in senso lato. Il predetto danno peraltro non richiede l'accertamento medico-legale, ma la lesione della posizione soggettiva o dell'interesse giuridico protetto,

e) L'istante dava mandato allo Studio Scisap di svolgere tutte le attività necessarie per la definizione del sinistro ed a tal fine gli veniva richiesta la somma di Euro 500,00 come si evince dalla fattura allegata.

c) I danni, pertanto, subiti dal sig. Pandolfino per inabilità temporanea assoluta, per inabilità temporanea relativa, per inabilità permanente, per incapacità lavorativa specifica, per danno biologico e alla vita di

relazione, e per danno morale possono quantificarsi in misura di £
16.000,00. (Pedi e mila)

f) L'istante sosteneva delle spese varie pari a Euro 600,00 per consulenze e parcelle mediche come risulta dalle fatture allegate.

g) Con lettere raccomandate, il ricorrente tramite il proprio consulente si rivolgeva alla Provincia Regionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalle lesioni, ma fino ad oggi non è riuscito ad ottenere alcun indennizzo.

In vista di quanto sopra, la istante, come avanti rappresentato

CITA

PROVINCIA REGIONALE, in persona del suo Presidente pro-tempore con sede a Messina a Messina in Va Cavour, 263, a comparire il giorno 28/06/2011 ore di rito, innanzi al Tribunale di Messina, Sezioni e G. I., designandi, nei soliti locali di ordinarie udienze siti in questo Palazzo di Giustizia Via T. Cannizzaro. Con espresso invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima della udienza indicata o di quella fissata dal Giudice designato ai sensi dell'art.168 bis V comma c.p.c. e con espressa avvertenza che la costituzione oltre il predetto termine comporterà la decadenza prevista dagli art. 38 e 'art. 167 c.p.c., e per sentire accogliere le seguenti

DOMANDE

Piaccia all'On.le Tribunale adito ed all'Ill.mo Sig. Giudice Istruttore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- 1) Dire e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per esclusivo fatto e colpa della Provincia Regionale di Messina.
- 2) Conseguentemente, condannare la convenuta, al risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni subite dal Sig. Pandolfino da liquidarsi in Euro ^(Pedi e mila) 6000,00, al pagamento della somma di Euro 4500,00 per danni al

mezzo ed Euro 500,00 per spese di consulenza in una alla rivalutazione monetaria ed agli interessi a far tempo dal di dell'evento e fino all'effettivo soddisfo.

3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

4) Ammettere prova per testi sulle circostanze dedotte ed articolate al capo a) e b) , del presente atto, con riserva di indicare i testi.

5) Disporre consulenza tecnico d'ufficio per accertare l'entità delle lesioni subite dal Sig. Pandolfino nell'incidente in oggetto, l'inabilità temporanea assoluta, l'inabilità temporanea relativa, l'inabilità permanente, per l'incapacità lavorativa specifica, per il danno biologico e alla vita di relazione ed il danno morale e CTU tecnica per la quantificazione del danno al mezzo

6) Disporre gli ulteriori mezzi di prova utili e conducenti che si renderanno necessari in corso di causa.

Salvis Juribus

Messina, li 21 febbraio 2011


Avv. Angelo Raffa



Provincia Regionale di Palermo
del Presidente pro Cipro, con
lele e Reunni in Via Cavour

o non all'inf. nro Comp
Ambasciata sp.

08/03/11



7464
Hla



449
02 MAR. 2011

AON

*Aon S.p.A.
Insurance Brokers*



Provincia Regionale di Messina



capitolato speciale di gara per la copertura assicurativa

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (R.C.T. - R.C.O.)

Testo aggiornato al 24 ottobre 2007

Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers

0143 Palermo - Via Libertà, 201/a - tel. (+39) 091/348838 - fax (+39) 091/6253693 - mail effeom@tuttopmi.it

Aon S.p.A.

Responsabilità Civile verso Dipendenti - RCO: euro 1.500.000,00 unico per sinistro.

Massimo risarcimento complessivo per anno euro 20.000.000,00

Ove non diversamente contrattualizzato e ad eccezione per i sinistri riconducibili alla R.C. Sorveglianza Stradale di cui al successivo Art. 27, la presente garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia fissa di euro 500,00.

Articolo 7: Corresponsabilità degli assicurati

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

Articolo 8: Spese legali

La Società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove non si provveda tramite l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, i legali ed i tecnici indicati dall'Assicurato e comunque riservandosi la facoltà di designare ulteriori legali di propria fiducia, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso ed al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 c.c. *

La società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

Articolo 9: Validità territoriale

La validità della presente polizza non ha alcun limite territoriale.

Articolo 10: Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello territorialmente competente con la sede del Contraente.

Articolo 11: Denuncia di sinistro